SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1203)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1978
(V. *Stampato n.* **1621**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(FORLANI)

di concerto col Ministro dell'Interno
(COSSIGA)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(BONIFACIO)

col Ministro delle Finanze
(PANDOLFI)

e col Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 maggio 1978

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede fra il Governo della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di calcolo, firmato a Roma il 3 giugno 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede fra il Governo della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di calcolo, firmato a Roma il 3 giugno 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

È autorizzata la spesa per il pagamento dal 1° gennaio 1972 fino al giorno di entrata in vigore dell'Accordo di cui al precedente articolo 1, dei canoni di locazione relativi ai locali in cui il Centro ha sede provvisoria.

Art. 4.

All'onere di lire 39.950.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede, quanto a lire 6.750.000, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1976 e quanto a lire 33.200.000 mediante riduzione del medesimo capitolo n. 6856 per l'esercizio 1977.

All'onere di lire 6.658.300 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ACCORDO DI SEDE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CENTRO INTERNAZIONALE DI CALCOLO — UFFICIO INTERGOVERNATIVO PER L'INFORMATICA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di calcolo,

Considerato che la Conferenza per la creazione del Centro internazonale di calcolo (IBI-ICC Intergovernmental Bureau for Informatics) che era stata convocata dall'UNESCO a Parigi ha adottato il 6 dicembre 1951 la Convenzione che istituisce il Centro internazionale di calcolo (in appresso designato l'« Organizzazione »);

Considerato che tale Convenzione è entrata in vigore il 28 novembre 1961 a seguito del deposito del decimo strumento di accettazione;

Considerato che il Governo italiano ha offerto di concedere all'Organizzazione agevolazioni per l'insediamento della sua sede permanente a Roma;

Considerato che l'assemblea generale e il consiglio di amministrazione dell'Organizzazione hanno delegato il direttore generale a stipulare con il Governo un accordo che regoli le questioni inerenti all'insediamento e funzionamento dell'Organizzazione sul territorio italiano;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

L'« Organizzazione » ha personalità giuridica. Essa ha in particolare la capacità di stipulare contratti, di acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, nonchè di stare in giudizio.

Il Governo italiano riconosce all'Organizzazione l'autonomia necessaria per lo svolgimento delle sue attività istituzionali.

ARTICOLO 2.

1. Il Governo italiano metterà a disposizione dell'Organizzazione, a titolo di comodato, gratuitamente e per tutta la durata delle attività della medesima, i locali necessari al funzionamento dell'organizzazione stessa. Detti locali saranno provvisti del mobilio occorrente.

2. L'ubicazione e l'ampiezza dei suddetti locali saranno definiti d'intesa fra il Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana e l'Organizzazione.

ARTICOLO 3.

1. La sede dell'Organizzazione, i suoi archivi e i suoi documenti, anche se fuori della sede, sono inviolabili. Nessun agente o funzionario della Repubblica italiana potrà entrare nei locali della sede per esercitarvi le proprie funzioni, se non con il consenso del direttore generale dell'Organizzazione. La presente disposizione non osta all'esecuzione dei provvedimenti volti ad assicurare, nel rispetto dell'indipendenza dell'Organizzazione, la buona amministrazione della giustizia, l'applicazione dei regolamenti di polizia, di sicurezza e di sanità pubblica, nonchè ad impedire ogni uso non proprio dei privilegi ed immunità connessi con gli articoli che seguono.

2. In caso di incendio o altri eventi che esigano misure immediate di protezione si presume il consenso del direttore generale dell'Organizzazione per ogni accesso necessario ai locali della sede.

3. Il direttore generale impedirà che i locali dell'Organizzazione divengano rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad un arresto ordinato in esecuzione di una legge della Repubblica italiana o per le persone ricercate per essere estradate verso un altro Paese, o che tentino di sottrarsi alla notifica di un atto giudiziario.

4. Le competenti autorità italiane prenderanno tutti i provvedimenti atti ad evitare ogni turbamento nel funzionamento dell'Organizzazione ed a tal fine assicureranno adeguata protezione all'Organizzazione stessa.

ARTICOLO 4.

1. Senza essere sottoposta ad alcun divieto o regolamento finanziario l'Organizzazione può, nella misura necessaria all'adempimento delle proprie funzioni, detenere valuta di ogni tipo e avere dei conti in qualsiasi valuta.

2. Nell'ambito delle sue attività ufficiali l'Organizzazione può altresì trasferire liberamente i propri fondi fuori della Repubblica italiana nonchè convertire ogni valuta posseduta in qualsiasi altra valuta.

ARTICOLO 5.

1. Nell'ambito delle sue attività ufficiali l'Organizzazione, i suoi beni e redditi sono esenti da qualsiasi imposta, tassa e contributo di natura diretta esigibile dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni.

2. Il materiale, le attrezzature e le pubblicazioni scientifiche e tecniche, le registrazioni sonore ed i films esportati o importati dall'Orga-

nizzazione per usi ufficiali all'interno della sede stessa sono esenti dai diritti doganali e da ogni altra imposta e tassa nonchè da ogni divieto all'importazione od all'esportazione.

3. L'Organizzazone è esonerata dai diritti doganali e da ogni altra imposta e tassa, nonchè da ogni divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione di due autoveicoli destinati all'uso ufficiale dell'Organizzazione e dei relativi pezzi di ricambio. I carburanti e i lubrificanti occorrenti per tali veicoli, nei limiti dei contingenti fissati di comune accordo tra l'Amministrazione italiana delle finanze e l'Organizzazione, sono ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione.

4. Gli acquisti strettamente necessari alle attività ufficiali dell'Organizzazione e di importo superiore a lire 100.000 non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

5. L'Organizzazione gode altresì dell'esenzione dall'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica per l'illuminazione ed il riscaldamento per le attività ufficiali dell'Organizzazione, con esclusione dei consumi degli impianti ad uso privato.

6. I beni importati in esenzione dai diritti doganali, imposte e tasse ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito nè essere utilizzati per altri fini senza la preventiva autorizzazione delle competenti autorità italiane ed alla condizione che siano stati pagati i relativi diritti doganali, imposte e tasse. Qualora tali diritti doganali, imposte e tasse siano stabiliti sul valore dei beni, essi saranno calcolati sul valore ed in base alle aliquote vigenti all'atto della cessione.

7. Le esenzioni previste nel presente articolo non si applicano alle imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi resi.

ARTICOLO 6.

1. I membri del personale dell'Organizzazione godono sul territorio della Repubblica italiana dell'immunità dalla giurisdizione penale per le parole e gli scritti relativi all'attività compiuta nella loro qualifica ufficiale e nei limiti delle loro funzioni.

2. I membri del personale dell'Organizzazione che non siano cittadini italiani e che non abbiano la loro residenza abituale in Italia, alla data in cui assumono le loro funzioni presso l'Organizzazione, godranno sul territorio della Repubblica italiana, dei seguenti privilegi ed immunità:

a) diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica italiana senza essere sottoposti alle disposizioni concernenti l'immatricolazione

degli stranieri, a condizione che siano muniti della carta speciale di identità prevista dal paragrafo 3 del presente articolo. Tale disposizione si applica anche ai membri delle loro famiglie;

b) diritto di possedere dei conti in valuta straniera e, quando le loro funzioni presso l'Organizzazione avranno fine, il diritto di esportare dal territorio italiano, senza alcuna restrizione o proibizione, servendosi dei canali autorizzati e nella stessa valuta, i saldi di tali conti;

c) diritto di importare dal Paese della loro ultima residenza o dal Paese di cui hanno la cittadinanza, al momento del loro primo insediamento ed entro un periodo di un anno a partire dalla data in cui assumono definitivamente le loro funzioni presso l'Organizzazione, in esenzione dai diritti doganali e senza proibizioni o restrizioni, il loro mobilio e gli effetti personali, inclusa un'automobile per ogni membro del personale, acquistata alle condizioni normali di mercato, in tale o tali Paesi;

d) diritto di esportare nel periodo di un anno dalla data della cessazione delle loro funzioni presso l'Organizzazione, senza proibizioni o restrizioni, il loro mobilio e gli effetti personali, comprese le autovetture in loro uso e possesso;

e) esenzione da ogni imposta diretta esigibile dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni sui salari, emolumenti ed indennità che vengono loro versati dall'Organizzazione a titolo di rimunerazione.

3. I membri del personale dell'Organizzazione, nonchè i membri delle loro famiglie, riceveranno dalle competenti autorità italiane una speciale carta di identità che attesti la loro qualità e che essi godono dei privilegi e delle immunità previsti dal presente Accordo.

4. Il direttore generale dell'Organizzazione, d'intesa col Ministero degli affari esteri italiano, determinerà le categorie del personale che beneficiano dei privilegi ed immunità previste nel presente Accordo. Il direttore generale notificherà al Governo italiano dette categorie nonchè i nomi delle persone alle quali si applicheranno tali privilegi ed immunità.

5. Oltre ai privilegi ed alle immunità concessi al personale dell'Organizzazione come sopra indicato, e se non di nazionalità italiana, al direttore generale dell'Organizzazione, ad altro direttore designato dall'assemblea generale, ed eventualmente ad altri funzionari che potranno essere determinati con ulteriore accordo tra le parti contraenti, sono concessi privilegi e facilitazioni analoghi a quelli che il Governo accorda agli agenti diplomatici.

6. I privilegi e le immunità previsti dal presente articolo sono conferiti nell'interesse dell'Organizzazione e non a beneficio personale dei membri del personale stesso. Il direttore generale dovrà rinunciare all'immunità di qualsiasi membro del personale ogni qualvolta che, a

giudizio dello stesso direttore generale, l'immunità stessa intralci il corso della giustizia e si possa rinunciare ad essa senza pregiudizio per gli interessi dell'Organizzazione.

ARTICOLO 7.

1. I rappresentanti degli Stati membri dell'Organizzazione, i rappresentanti ed osservatori di altri Stati e organizzazioni internazionali partecipanti alle riunioni dell'Organizzazione, i membri del Consiglio di amministrazione, se non saranno di nazionalità italiana, godranno nel territorio della Repubblica italiana, per la durata delle loro funzioni, dei seguenti privilegi ed immunità:

a) immunità dalla giurisdizione penale per le parole e gli scritti relativi all'attività compiuta nella loro qualifica ufficiale;

b) esenzione per essi e per il loro coniuge da ogni misura restrittiva relativa all'immigrazione e dalle formalità applicabili agli stranieri;

c) le stesse facilitazioni relative ai regolamenti monetari ed ai cambi, nonchè agli effetti personali, concesse ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

2. I nomi di detti rappresentanti saranno comunicati dal direttore generale dell'Organizzazione al Ministero degli affari esteri italiano.

ARTICOLO 8.

Il Governo italiano riconosce all'Organizzazione il diritto di convocare e tenere riunioni nell'interno della sede centrale o, di concerto con le competenti autorità italiane, in altre località del territorio della Repubblica italiana. Il Governo italiano prenderà tutte le misure opportune affinchè in occasione di tali riunioni non sia posto alcun ostacolo alla libertà di parola.

ARTICOLO 9.

1. L'Organizzazione dovrà provvedere ad istituire adeguate procedure per la definizione delle controversie relative ai rapporti giuridici sottratti all'applicazione della legislazione italiana.

2. Le controversie fra l'Organizzazione ed il Governo italiano relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, che non siano risolte per vie di negoziati o con qualunque altro mezzo concordato, saranno sottoposti ad un collegio composto da tre arbitri di cui uno scelto dal direttore generale dell'Organizzazione, uno scelto dal Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana, ed il terzo arbitro, che presiederà il tribunale, designato dai primi due arbitri. Se i

primi due arbitri non riuscissero a raggiungere un accordo sulla scelta del terza arbitro, quest'ultimo sarà designato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

ARTICOLO 10.

Il Governo italiano riconosce all'Organizzazione il diritto di pubblicare a sua convenienza i risultati delle sue ricerche e lavori di natura scientifica e tecnica, come pure ogni informazione relativa alla sfera di attività dell'Organizzazione.

ARTICOLO 11.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui il Governo italiano informerà per iscritto l'Organizzazione che tutte le formalità necessarie, a tal fine previste dall'ordinamento italiano, sono state adempiute.

ARTICOLO 12.

Il presente accordo cesserà di avere vigore:

a) alla data in cui cesserà di avere vigore la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione;

b) nel caso in cui la sede dell'Organizzazione fosse trasferita fuori del territorio della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni del presente accordo che possano ritenersi applicabili per condurre a termine le attività della Organizzazione nella sua sede in Italia e per disporre di suoi beni ivi esistenti.

Qualora il Governo italiano notifichi il proprio recesso dall'Organizzazione come previsto dall'articolo XII della Convenzione istitutiva e l'Organizzazione decida di mantenere la propria sede nel territorio della Repubblica italiana, sarà negoziato fra il Governo italiano e l'Organizzazione uno speciale accordo relativo alla sede, ai privilegi, immunità e facilitazioni per l'Organizzazione, i membri del suo personale ed i rappresentanti governativi. Il presente Accordo resterà applicabile sino alla entrata in vigore dell'accordo speciale.

In fede di che i sottoscritti hanno firmato, oggi 3 giugno 1977, a Roma il presente Accordo redatto in duplice esemplare, in lingua italiana.

Per il Governo della Repubblica Italiana
GIUSEPPE MANZARI

Per il Centro internazionale di calcolo
BERNASCONI